

(N. 1169)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(PICCIONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1950

Riammissione all'esercizio professionale dei notai che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23.

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che l'indirizzo politico, adottato dall'Italia democratica in conformità del Trattato di pace nei confronti della minoranza tedesca in Alto Adige, tende a realizzare una atmosfera di pacifica convivenza e di collaborazione tra i due gruppi linguistici sul piano della perfetta e completa parità di diritti già in atto.

Il decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23 rende possibile il riacquisto della cittadinanza italiana agli optanti del 1939, ma tale, sia pur generosa, concessione risulterebbe insufficiente se non si tenesse conto della necessità, in cui si trovano coloro che rimpatriano dalla Germania o dall'Austria, di riprendere la loro attività lavorativa.

Perciò, con un progetto che sarà prossimamente esaminato dal Consiglio dei Ministri si provvede ad agevolare il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, già sopra citato, e la abilitazione di costoro all'esercizio della professione. A parte, con il presente schema — concordato tra la Presidenza del Consiglio e il Ministero di grazia e giustizia — si regola la situazione delle persone che esercitavano la professione di notaio prima dell'opzione. Questa professione è soggetta ad una disciplina tutta propria, alla quale, per altro, è stato già derogato, con il decreto legislativo 20 luglio

1944, n. 209, recante norme eccezionali a favore dei notai colpiti da disposizioni razziali o dispensati per motivi politici. E lo schema qui allegato s'ispira appunto a quest'ultimo provvedimento legislativo, andando incontro a diverse, ma non meno imperiose, esigenze. D'altronde, la deviazione dai principi fondamentali

della legislazione notarile è soltanto di carattere formale, perchè le persone che si vogliono riammettere all'esercizio della professione di notaio superarono a tempo debito il prescritto esame di concorso per l'ammissione all'esercizio della professione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I notai che furono dichiarati decaduti per aver perduto la cittadinanza italiana ai sensi della legge 21 agosto 1939 n. 1241, e che l'hanno riacquistata a norma del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, sono riammessi, sul loro domanda, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, all'esercizio della professione, sempre che conservino i requisiti per la nomina a notaio e non abbiano superato i 75 anni di età.

Chi si trova nelle condizioni prevedute nel comma precedente può chiedere di essere asse-

gnato ad una delle sedi notarili vacanti, ai sensi del primo comma dell'articolo 8 del decreto 14 novembre 1926, n. 1953, indicando quattro di tali sedi.

La domanda, con la indicazione delle sedi, deve pervenire al Ministero di grazia e giustizia nel termine di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge per coloro che a tale data abbiano già riacquistato la cittadinanza italiana e, per gli altri, dal riacquisto della cittadinanza.

Ai notai riammessi si applica l'articolo 6, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni, indennità ed assegni ai notai ed alle loro famiglie, approvato con decreto ministeriale 26 aprile 1948.